



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 30/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con istanza pervenuta in data 6 novembre 2013, il ricorrente ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario, premettendo di essere stato titolare di un contratto di *leasing*, stipulato nel 2009 ed avente ad oggetto un'autovettura, successivamente non opzionata alla scadenza del termine.

Ha proseguito il ricorrente affermando che, successivamente alla riconsegna, avvenuta tempestivamente, la società di *leasing* avrebbe addebitato al cliente il complessivo importo di € 1.107,13, comprensivo di IVA, di cui: € 971,61 per danni accertati a seguito di perizia,



€ 62,92 per prosieguo utilizzo oltre il termine ed € 72,60 per spese di perizia e di riconsegna.

Ciò premesso, sottolineato che le anomalie riscontrate sul veicolo non configurerebbero affatto dei danni quanto piuttosto un normale ed impercettibile degrado d'uso, e che la riconsegna sarebbe avvenuta entro i termini contrattuali, ha concluso il ricorrente per la declaratoria di non debenza della somma in questione, e ciò anche in considerazione del fatto che i chilometri complessivamente percorsi in costanza del rapporto sarebbero stati inferiori della metà rispetto a quelli che per contratto avrebbe potuto percorrere, e che lo stesso perito incaricato dalla società concedente avrebbe riscontrato, nei pneumatici, battistrada residui al 95%.

Nelle proprie controdeduzioni, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando come il perito nominato per l'esame della vettura sarebbe stato un professionista specializzato ed iscritto presso l'apposito Albo dei Consulenti Tecnici e Periti di Infortunistica Stradale presso il Tribunale di Roma.

Ha inoltre rilevato la resistente che, per maggior trasparenza e chiarezza nei rapporti con la propria clientela, sarebbe presente sul sito della società un apposito capitolato tecnico, in cui vengono definiti i parametri standard per distinguere i danni conformi al normale degrado d'uso del mezzo da quelli non conformi, e che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità, al momento della riconsegna, di avvalersi di un tecnico di sua fiducia, ciò che invece non sarebbe avvenuto.

Quanto, poi, all'addebito di € 62,92, formalmente richiesto a titolo di "proseguo utilizzo oltre il termine", riferisce la resistente che la dicitura *de qua* sarebbe stata apposta in fattura per un mero errore materiale, essendo stato richiesto l'importo in questione a titolo di spese chiusura contratto, come pattiziamente previsto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente non può essere esaminata dal Collegio e, dunque, è inammissibile.

L'Arbitro Bancario Finanziario, infatti, non dispone degli strumenti istruttori, necessari a dirimere la controversia circa la natura e l'entità dei danni riscontrati, al momento della restituzione, sul veicolo oggetto del contratto di *leasing*, già intercorso tra le parti.

Nel caso di specie, infatti, non è in discussione la sussistenza del diritto dell'intermediario, contrattualmente previsto, di addebitare all'utilizzatore eventuali danni rilevati sul veicolo



restituito al termine del contratto, ma la circostanza che quelli riscontrati in sede di perizia siano effettivamente danni, e non invece – come sostiene il ricorrente – delle mere anomalie riconducibili al normale utilizzo della vettura.

Ebbene, dinanzi alle contrapposte tesi dei contendenti, l'unico strumento idoneo ad accertare quale delle due sia da condividere sarebbe rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio, che tuttavia il Collegio non ha facoltà di disporre.

A ciò si aggiunga, inoltre, che con le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia, è stato precisato (al par. 4) che sono escluse dall'ambito di cognizione dell'organo decidente, tra l'altro, le questioni relative a beni materiali, tra le quali vengono esemplificativamente indicate quelle inerenti ai vizi dei beni concessi in *leasing*.

Ora, è pur vero che la fattispecie per cui è controversia è diversa da quella appena menzionata; è altrettanto vero, però, che la stessa presenta con la prima una sostanziale analogia, trattandosi comunque di operare una valutazione di fatto circa le condizioni di un bene materiale, valutazione che – anche per i sopra citati limitati poteri istruttori – il Collegio non è nelle condizioni di operare.

Del resto, in una fattispecie del tutto identica – nella parte che qui rileva – a quella oggetto del presente ricorso, questo stesso Collegio (decisione n. 2412 del 16 luglio 2012) ha avuto occasione di affermare gli anzidetti principi, declinando qualsiasi possibilità di entrare nel merito delle contestazioni sollevate.

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della non debenza della somma addebitata a carico del ricorrente per i pretesi danni riscontrati dall'intermediario sul veicolo.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE